



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Provincia di Udine

*REGOLAMENTO COMUNALE DI **POLIZIA URBANA***



INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana è disciplinato dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali a essa attinenti, con particolare riferimento:

- 1) T.U.L.P.S. (R. D. 18.6.1931, n. 773) e successive modifiche e integrazioni;
- 2) Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635) e successive modifiche e integrazioni;
- 3) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) D.Lgs. 30.12.1999, n. 507;
- 7) D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) Legge 16.1.2003, n. 3 e successive modifiche e integrazioni;
- 9) L.R. 17.1.1984, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

2. Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati, soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

3. Il Regolamento di polizia urbana disciplina, attraverso un coordinato sistema di norme, le attività umane poste in essere nel territorio comunale e nei centri urbani in cui esso è suddiviso, allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile.

4. Inoltre il Regolamento, attraverso una serie di disposizioni, prescrive le condizioni da osservare nello svolgimento di talune attività al fine di prevenire qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di polizia urbana

1. Il servizio di polizia urbana viene svolto secondo le direttive impartite dal sindaco e viene attuato dagli appartenenti al servizio di polizia municipale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, obbligo di fare osservare le disposizioni dell'autorità comunale.

2. La polizia municipale, nonché gli altri incaricati, salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'autorità comunale, nonché, in genere, in ogni attività per l'esercizio della quale, sia prevista il rilascio di un'autorizzazione, concessione o nulla osta comunale o di altra autorità, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti, dalle Ordinanze sindacali o di altre autorità.

CAPO II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 3
Campo d'applicazione

1. Ai fini del presente articolo è considerato suolo pubblico:
 - a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché le loro pertinenze e accessori;
 - b) le aree e gli spazi privati soggetti all'uso pubblico o al pubblico transito.
2. Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi e aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico passaggio sono disciplinate dalla normativa prevista dall'art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, nonché dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della tassa comunale e dal vigente Regolamento comunale edilizio.
3. I titolari di autorizzazione a occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti od oggetti idonei a imbrattare o insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente.
4. Salvo quanto è disposto dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e salvo le disposizioni contenute dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, le occupazioni temporanee e permanenti, sono soggette al rilascio di autorizzazione comunale, previo parere in merito alla viabilità espresso dal servizio di polizia municipale. La polizia municipale, in materia di viabilità e circolazione, potrà imporre delle prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione, che verranno espressamente indicate nell'atto di autorizzazione.
5. Chiunque violi la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del D.Lgs 5.02.1997, n. 22, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli agenti/graduati della polizia municipale, nel verbale di contestazione, dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
6. Le violazioni al disposto previsto dal presente articolo, salvo le ipotesi previste dal comma 3, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli artt. 20 e 21 del vigente C.d.S..

Art. 4
Modalità per il carico e scarico delle merci

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico delle merci e trasporto merci e materiale deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze e oggetti sul suolo pubblico;

2. Quando sia necessario, per peso o altre caratteristiche, deporre le merci a terra, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto all'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite dalla polizia municipale la quale potrà subordinare le suddette operazioni all'osservanza di speciali modalità per motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale. Al termine di ogni operazione compiuta il suolo deve essere ripulito.

3. Chiunque violi le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

4. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e del committente la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'amministrazione comunale potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili.

Art. 5

Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, piante e altri ornamenti

1. L'occupazione del suolo pubblico e di aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, con chioschi, edicole, tavoli, sedie, ombrelloni, piante e altre installazioni è soggetta ad autorizzazione comunale, previo parere della polizia municipale. In particolare modo l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 1.

2. L'autorizzazione comunale potrà imporre l'osservanza di prescrizioni a tutela della sicurezza stradale e della pubblica quiete.

3. La polizia municipale, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, terrà conto che l'occupazione non crei pericolo alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;

4. L'autorizzazione potrà essere negata nel caso di mancanza delle condizioni previste dal comma 3° lett. a) del presente articolo, o potrà essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel caso del venire in essere delle medesime condizioni.

5. Ai titolari dei pubblici esercizi e ai titolari di autorizzazioni temporanee di commercio su area pubblica, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie e altre strutture, è vietato gettare o lasciare cadere, anche momentaneamente, o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. Inoltre, tali soggetti, devono collocare dei cestini getta carta nell'area occupata.

6. A chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico, le aree private a uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero, ottenuta la autorizzazione, non ottempera alle relative prescrizioni e, nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione, prosegua l'occupazione, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 del C.d.S..

7. Chiunque violi la disposizione del comma 5 del presente articolo è soggetto alla pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

8. La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione di rimuovere, a sua cura e spese, le strutture abusivamente installate.

Art. 6

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a pubblico transito dei veicoli e dei pedoni, sui marciapiedi e nelle aree destinate alla sosta dei veicoli, è vietato il gioco della palla. Sono parimenti vietati, nelle suddette aree, anche i giochi e le esercitazioni sportive, che per la loro natura e modalità di esecuzione, costituiscano pericolo di danno per la pubblica incolumità e per la proprietà pubblica e privata.

2. Sui marciapiedi è vietato l'uso di skate-board e di trampoli.

3. La violazione del presente articolo importa la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

CAPO III

NETTEZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 7

Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, i marciapiedi antistanti le abitazioni, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà. A tale fine è vietato deporre o fare cadere sul suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua e rifiuti di qualsiasi genere.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e danneggiamento del suolo pubblico e dei beni mobili e immobili di proprietà comunale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato usare bombolette spray di vernice, e in genere vernice di qualsiasi genere, per spruzzare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, suolo, attrezzature e segnali stradali.

4. Chiunque violi le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 8

Obblighi degli esecutori e dei committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato a uso pubblico e privato, depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate, materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre, è vietato produrre, nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di polvere o di liquidi o non adottare alcuna precauzione onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

2. Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

4. La violazione del presente articolo importa la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimessa in pristino a loro cura e spese.

Art. 9

Obblighi dei titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti per asporto

1. Ai titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto è vietato versare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalla loro attività.

2. Ai titolari degli esercizi di cui sopra, entro il termine di un'ora dall'orario di apertura dell'attività, è fatto obbligo giornalmente di provvedere, a propria cura e spese, nell'area immediatamente adiacente il pubblico esercizio, alla rimozione di lattine, bottiglie, involucri di alimenti, residui alimentari, carte, tappi di chiusura bottiglie e altri rifiuti collegabili al consumo in luogo di alimenti e bevande derivanti dalla attività esercitata.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 10

Emissioni maleodoranti e nocive

1. L'esercente un'attività industriale o di produzione che provochi emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva, è assoggettato, previo accertamento degli organi competenti, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 11

Divieto di lavaggio e di riparazione veicoli a motore e carri agricoli su area pubblica

1. E' vietato, su area pubblica, effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli a motore e carri agricoli. Sono ammesse le riparazioni di veicoli a motore in avaria necessarie per giungere nel luogo di residenza o domicilio.

2. E' vietato effettuare, in aree private, operazioni di lavaggio di cui al comma 1, qualora le acque defluiscono sull'area pubblica.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 12

Divieto di lavatura, esposizione di biancheria, panni e battitura tappeti

1. E' vietato, sul suolo pubblico e in area privata ad uso pubblico, lavare biancheria panni, tappeti e altre cose o strutture. Inoltre, è vietato distendere e/o appendere per qualsiasi motivo biancheria, tappeti e panni in modo che gli stessi sporgano sulla pubblica via.

2. E' vietato lasciare gocciolare o far cadere dai piani degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire sulla pubblica via il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda dovuto a cattiva manutenzione degli stessi.

4. E' vietato tendere funi aeree attraversanti la pubblica via o altri luoghi aperti al pubblico.

5. E' vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o privato a uso pubblico o dalle finestre, balconi e terrazzi tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 13

Divieto di deposito o abbandono rifiuti

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.

2. Chiunque violi la disposizione prevista dal comma 1 saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 della Legge sopraccitata.

3. Il sindaco, nel caso di deposito e abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22, dispone, con ordinanza a carico del trasgressore, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari di diritti reali o personali di godimento rispondono in solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

4. E' altresì vietato depositare all'esterno degli appositi raccoglitori ogni genere di rifiuto e materiale.

5. In ogni caso, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 14

Depositi in aree di proprietà private

1. Nelle aree private esposte o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'autorità comunale, nuoccia al decoro e all'estetica della città.

2. Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito, anche temporaneo, di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che, per il loro stato, siano in contrasto con l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali da cortile, senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento di igiene e sanità.

3. Chiunque violi le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 15

Pulizia dei portici

1. I portici degli edifici confinanti con la pubblica via o in vista di essa, a cura dei proprietari o degli inquilini, devono essere mantenuti puliti in modo da non costituire pregiudizio al decoro e all'estetica della città.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 16 **Viali e giardini**

1. Sul manto erboso pubblico è vietato:

a) circolare, fermarsi o sostare con qualsiasi veicolo a motore o a trazione animale.

2. Nei parchi pubblici è vietato:

a) salire con i piedi sulle panchine, arrampicarsi sugli alberi e inferriate, calpestare aiuole;

b) condurre cani senza guinzaglio e museruola o introdurre animali pericolosi;

c) esercitare giochi che siano di pericolo alla pubblica incolumità;

d) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;

e) collocare abusivamente sedie, baracche o altre cose mobili o fisse;

f) lordare, sporcare e imbrattare panchine, cestini porta rifiuti, strutture dei giochi e altre installazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, nelle aree indicate al comma 1, è vietato danneggiare o rendere inservibili le strutture destinate a giochi, i cestini porta rifiuti e altre strutture presenti o recare danno al verde pubblico;

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 17 **Atti contrari al decoro e alla moralità**

1. E' vietato, nelle vie e piazze pubbliche, dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, calpestare aiuole o sedersi sulle aiuole o arrampicarsi sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione e sulle inferriate degli edifici pubblici.

2. E' vietato questuare e/o chiedere elemosine sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatta eccezione della raccolta di contributi o altri beni promosse dalle associazioni umanitarie e culturali.

3. Sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici pubblici è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

4. E' vietato, sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, orinare o soddisfare altre esigenze corporali.

5. E' vietato, sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, dormire per terra, specie nelle ore notturne, quando tale situazione crei turbamento all'opinione pubblica e all'ordine pubblico.

6. Chiunque violi le disposizioni dei commi del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 18

Sgombero della neve e formazione di ghiaccio

1) I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

2) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio proveniente da luoghi privati o spargere acqua che possa gelare.

3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 19

Pulizia terreni non edificati

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reale o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione. Il sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

2. In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione e avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà a emettere a loro carico ordinanza sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

3. Il sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 20

Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chiunque, fermo quanto stabilito dagli artt. 20, 21 e 15 del Codice della Strada, occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o private a uso pubblico è tenuto a mantenere l'area costantemente pulita ed evitare il collocamento di materiale che sia in contrasto con il decoro del centro abitato. Al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere restituita perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto.

2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 21

Pulizia delle aree utilizzate per gli spettacoli viaggianti

1. Chiunque usi aree pubbliche, private a uso pubblico e private, per spettacoli viaggianti e rappresentazioni, quali circhi, luna park e attrazioni in genere, è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.

2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e del numero delle autocaravan occupate dagli addetti agli spettacoli.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 22

Pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio alla pulizia delle aree utilizzate.

2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o occupazione del suolo pubblico, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 23

Autorizzazione temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, la cui validità è limitata ai giorni delle predette riunioni.

2. Per l'ottenimento di tali autorizzazioni temporanee non è necessario possedere il titolo dell'iscrizione al registro di cui all'art. 2 della Legge 25.8.1991, n. 287, per la somministrazione effettuata da parte di associazioni senza scopo di lucro nelle occasioni richiamata al precedente comma.

3. La somministrazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

Art. 24

Divieto di getto di opuscoli o foglietti pubblicitari

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti o altri oggetti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 25

Divieto di apposizione di cartelli pubblicitari

1. Nel centro abitato, fermo quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietato collocare, affiggere e/o apporre, fuori dagli appositi spazi individuati dall'amministrazione comunale, cartelli, insegne e altro che pubblicizzi la compravendita di beni mobili e immobili privati, nonché prestazioni di servizio provenienti da soggetti privati.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 26

Carovane di nomadi - divieto di campeggio

1. Su tutto il territorio comunale, in assenza di aree attrezzate per la sosta di auto-caravan e roulotte, è vietato il campeggio libero, comprese le carovane di nomadi;

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

CAPO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 27 Pubblicità fonica

1. Nel territorio comunale, fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria compresa fra le ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

2. La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, residenze socio-assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità;

3. La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

4. Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 28 Esercizio dei mestieri, arti e industrie

1. Chiunque eserciti un'arte, mestiere o industria, deve adottare ogni cautela per evitare fastidio o disturbo al riposo, alla quiete e alle attività umane.

2. Chiunque eserciti un'arte, mestiere o industria o esegua lavori con l'uso di strumenti meccanici deve rispettare la sotto indicata normativa:

- Legge 26.10.1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";

- D.P.C.M. 5.12.1997 " Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici".

3. L'amministrazione comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, previste e disciplinate dall'art. 14 comma 2 della Legge 26.10.1995, n. 447, mediante proprio personale, potrà accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

4. L'amministrazione comunale, allo scopo di prevenire fenomeni di inquinamento acustico, rispetto alle attività produttive già esistenti che utilizzano sorgenti fisse o mobili o altri strumenti che possono provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, può richiedere ai titolari o legali rappresentanti di tali attività, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/95, che attesti l'osservanza dei valori limite di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia.

5. L'amministrazione comunale potrà richiedere, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, ai pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia chiuso che al-

l'aperto, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/1995, che attesti che i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, non superano i limiti previsti dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

6. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, superi valori limite di emissione o di immissione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 29

Ordinanze contingibili e urgenti

1. Il sindaco, ai sensi dell'art. 9 della Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 30

Disposizioni relative ai rumori prodotti dai cantieri edili e altre tipologie di cantieri

1. L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00 dal 1° ottobre al 30 aprile;
- dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 dal 1° maggio al 30 settembre.

2. Nei giorni di domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di tipo esclusivamente industriale.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 31

Disposizioni relativi ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private

1. Nel centro abitato, a tutela della quiete del vicinato, le opere edili eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari :

- *dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.*

2. L'esecutore dei lavori può derogare alle disposizioni del presente articolo, qualora accerti, prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 32

Impianto di macchinari in fabbricati destinati a civile abitazione

1. E' vietato l'impianto di nuovi esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'autorità comunale.

2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con l'esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti idonei a indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Ugual procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione. Il rilascio della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

3. Il permesso sarà revocato quando :

- si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

4. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore che si propaga nell'aria o nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

5. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione, installi macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 33

Rumori in abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le 7.00, ovvero le ore 8.00 delle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 8.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di giugno, luglio e agosto.

4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, perché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 9.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, recano disturbi al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 46.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 34

Disturbo della quiete pubblica

1. E' vietato, nelle vie e piazze pubbliche, con grida, canti, fischi e schiamazzi e altri comportamenti provocare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

2. Costituiscono aggravanti:

- tenere tali comportamenti in tutto il periodo dell'anno, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9,00;
- tenere tali comportamenti in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, strutture sanitarie, asili, residenze socio-assistenziali e altre strutture pubbliche e private che svolgono servizi di pubblica necessità.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 35

Uso degli strumenti sonori negli insediamenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali e nelle altre attività produttive l'uso di sirene o altri strumenti sonori è vietato, fatta salva l'ipotesi che tali strumenti siano azionati per annunciare

allarmi o altre situazioni di pericolo. L'uso di sirene, purché non rechi disturbo alla quiete pubblica, è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di fine dell'orario di lavoro.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 36

Rumori provenienti dagli esercizi pubblici, sala da giochi e luoghi di pubblico intrattenimento

1. Negli esercizi pubblici, nelle sala da gioco e da ballo, nei cinema e altri luoghi di ritrovo, il rumore prodotto dall'attività umana o dall'uso di strumenti sonori, non deve percepirsi all'esterno del locale e non deve recare disturbo o molestia al vicinato.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 37

Rumori prodotti dai mestieri girovaghi

1. Nel centro abitato l'esercizio di mestieri girovaghi, a tutela della quiete pubblica, è vietato in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica necessità, strutture sanitarie e residenze socio-assistenziali.

2. Coloro che esercitano tali mestieri devono tenere un comportamento che non arrechi disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.

3. Tali mestieri, fermo restando quanto stabilito dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere esercitate, per tutto il periodo dell'anno, solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 38

Rumori prodotti dal carico e scarico delle merci

1. Nel centro abitato le operazioni di carico e scarico delle merci possono essere effettuate con la massima cautela in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

2. Chiunque violi le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 39

Orario di attività delle manifestazioni pubbliche e private sul suolo pubblico o privato a uso pubblico

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore, a tutela della quiete pubblica, le manifestazioni pubbliche e private che hanno luogo sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, durante le quali vengono utilizzati strumenti sonori che immettono suoni nell'ambiente, possono utilizzare tali strumenti nella seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

2. Il sindaco, con provvedimento motivato per singola manifestazione, potrà modificare gli orari e i periodi di cui sopra.

3. E' vietato, durante le suddette manifestazioni, arrecato disturbo o molestia alla quiete pubblica.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

CAPO V
DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
E DEI DOVERI DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI

Art. 40

Norme di tutela per tutte le specie di animali

- 1) Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato:
 - a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
 - b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
 - c) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini e alle associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi;
 - d) è vietata la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi, siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
 - e) è vietato esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
 - f) è vietato, per il rispetto e la tutela degli animali e la salute pubblica, in tutto il territorio comunale, offrire animali di qualsiasi specie, come premio di vincite in gare e giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - g) è vietato, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella specie il circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattenimenti pubblici animali di qualsiasi specie;
 - h) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;
 - i) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;
 - j) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime: fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;
 - k) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbracare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;
 - l) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi;

m) fermo restando quanto disposto dalle norme specifiche, la detenzione di un esiguo numero di animali da cortile (fino a 20 esemplari) per uso familiare è permessa, salvo che siano garantite condizioni igienico sanitarie tali da non recare disagi al vicinato.

2) E' altresì vietato nutrire animali di qualsiasi specie in libertà al di fuori della proprietà privata, in ogni caso, tale operazione deve essere svolta assicurando la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie dei luoghi.

3) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 41

Norme di tutela specifica per i cani

1. La detenzione dei cani in luoghi pubblici o privati deve prevedere uno spazio di almeno 6 metri quadrati per capo adulto. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola con gli alimenti e una ciotola contenente dell'acqua.

2. E' vietato detenere cani in una cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 42

Norme di tutela specifica dei gatti che vivono in libertà

1. E' vietato a chiunque, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 281 del 14.8.1991, maltrattare o molestare i gatti che vivono in libertà. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. Gli stessi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

2. E' vietato compiere atti di molestia sulle ciotole e gli alimenti che le associazioni di volontari utilizzano per il nutrimento dei gatti che vivono in libertà.

3. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le A.S.L. locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandole la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza;

4. I volontari che si occupano delle colonie di gatti che vivono in libertà devono adottare tutte le misure necessarie onde garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. In particolare modo il suolo pubblico, dopo le operazioni di alimentazione dei gatti che vivono in libertà, deve essere preservato dai residui di cibo, mantenuto costantemente pulito e sgombro da ciotole.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 43

Doveri dei proprietari dei cani

1. Il presente articolo disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatta salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della sanità o dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti statali o regionali emanati in materia, questi ultimi sono prevalenti.

2. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare, in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private a uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.

3. Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conduco cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi;

4. E' vietato il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili. I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o il latrare dell'animale disturbi, specialmente durante le ore serali e notturne, la quiete pubblica e privata. L'ufficio di polizia municipale è delegato ad accertare le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti.

5. Le disposizioni indicate ai punti 2, 3 e 4 si applicano anche agli altri animali domestici.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 44

Altri doveri dei proprietari dei cani

1. I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni all'interno delle quali sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.

2. I cani di qualunque razza e taglia non potranno circolare in area pubblica o privata a uso pubblico senza essere tenuti al guinzaglio. I guinzagli del tipo estensibile non debbono mai essere utilizzati per una lunghezza superiore a metri tre e comunque l'animale legato deve essere costantemente mantenuto sotto il controllo del conducente.

3. I cani di media e grande taglia in genere e in specie quelli di razza molossoide, pastori, i pitbulls, il dogo argentino, il bull terrier, l'american staffordshire, non potranno

circolare in area pubblica o privata a uso pubblico, senza essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola a paniere.

4. I cani, di qualunque specie e taglia, non potranno essere condotti nelle aree a verde pubblico attrezzato con giochi per bambini.

5. E' vietato, altresì, introdurre animali in luoghi pubblici quali negozi, bar, ambulatori ecc

6. I cani circolanti sulla pubblica via in stato di abbandono verranno accalappiati e affidati al servizio preposto alla custodia dei cani secondo le vigenti disposizioni di legge.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 45

Norme di sicurezza per gli altri animali

1. Gli altri animali non potranno essere introdotti in paese se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.

2. E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.

3. Chiunque violi le disposizioni le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 46

Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili

1. Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni contenute dal R.D. 2.11.1933, n. 1741 e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, nonché dalle Norme tecniche di sicurezza, approvate con D.M. 31.7.1934 e dalle Norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6.5.1940, n. 635 e da ogni altra disposizione in materia

2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del sindaco.

3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere e i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

4. E' fatta eccezione dell'obbligo della licenza per i depositi, a uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo l'eventuale nullasta da parte VV.FF..

5. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti degli organi competenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 47

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi e i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere locati al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 48

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari

per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta e straccia e altri simili materiali. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre e aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 49 Bocche d'incendio

1. I locali di cui agli articoli precedenti dovranno essere provvisti di impianto antincendio secondo le disposizioni impartite dai VV.FF. e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 50 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. E' vietato in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili.

2. E' vietato accendere petardi di libera vendita qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

3. Chiunque violi la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773).

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S., ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dar fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale a una distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando sia stato acceso un fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia spento e dovrà, comunque, sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica.

5. Chiunque violi la disposizione dei commi 2 e 4 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 51

Strumenti da taglio

1. Fermo quanto stabilito dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato rispetto coloro che esercitano professionalmente determinati mestieri, attraversare il centro abitato, con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio o da taglio e punta non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire qualsiasi pericolo di danno alle persone.

2. E' vietato, in ogni caso, esporre fuori dalle vetrine falci e altri strumenti taglienti.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 52

Protezione da schegge o lancio accidentale di altri oggetti

1. Coloro che, in area pubblica o privata a uso pubblico, effettuano lavori o mestieri, che possano causare accidentalmente il lancio di sassi o altri oggetti, a tutela della pubblica incolumità, devono collocare delle reti metalliche mobili o altri idonei ripari, allo scopo di evitare qualsiasi danno alle persone o cose.

2. Le stesse cautele devono usarsi per coloro che tagliano erbe, siepi e alberi utilizzando strumento da taglio a motore, i laboratori di tagliapietre, i marmisti, i maniscalchi e simili, quando operano in area pubblica o privata da uso pubblico o aperti verso luoghi di pubblico transito.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00;

Art. 51

Manutenzione di edifici o manufatti confinanti con la pubblica via

1. I proprietari degli edifici confinanti con la pubblica via o privata a uso pubblico devono mantenere in buono stato di manutenzione i tetti, le grondaie, i cornicioni, i fumaio-li, i terrazzi e simili e loro pertinenze, onde evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. Salvo quanto stabilito dal Codice Penale, qualora per cattiva manutenzione ordinaria o straordinaria, parti di un edificio rovinano sul suolo pubblico o privato a uso pubblico, senza arrecare pericolo alle persone, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

3. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nell'ipotesi di erigenti edifici di nuova costruzione o di altre opere edili interessanti edifici già esistenti.

4. Qualora, si verifichi il pericolo di crollo o il crollo di parti di un edificio sulla pubblica via, a tutela della pubblica incolumità, il proprietario ha l'obbligo di apporre i ripari e i segnali prescritti dalla legge e di darne contestualmente avviso all'autorità comunale.

Il proprietario, ha altresì, l'obbligo di rimuovere immediatamente ogni pericolo che minacci la pubblica incolumità.

5. Chiunque violi la disposizione del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 54

Manutenzione di aree soggette a pubblico transito

1. Il proprietario, a tutela della pubblica incolumità, qualora si verifichi qualunque rottura o guasto sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico transito, deve provvedere prontamente a propria cura e spese a riparare il guasto o la rottura.

2. Lo stesso deve provvedere prontamente, sempre a propria cura e spese, a installare una adeguata protezione e segnalazione del guasto o della rottura; uguale obbligo è posto a carico degli utenti privati di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 55

Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari

1. Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove sulla via pubblica o area privata a uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

2. E' soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque, nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata a uso pubblico, installi dei ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

Art. 56

Materiale da demolizione

1. E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2,00 dal piano di raccolta.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 57

Insegne, persiane e vetrate di finestre

1. Le insegne, persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 58

Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano delle persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

Art. 59

Luminarie e altre strutture .

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, installati provvisoriamente in occasione di fiere, feste e ricorrenze, sovrastanti il suolo pubblico, possono essere installati previa autorizzazione comunale. Tali luminarie devono essere installate a regola d'arte per evitare danni a persone o cose.

2. E' vietato collocare in modo non adeguato alla tutela del pubblico transito, vasi e fioriere o altri oggetti sovrastanti e prospicienti il suolo pubblico o privato a uso pubblico.

3. Chiunque violi la disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00.

CAPO VII
NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO
DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 60

**Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni
alle norme del presente regolamento di polizia urbana**

1. L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel regolamento di P.U., nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e dalla Legge regionale di recepimento n. 1/84.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal sindaco.

CAPO VIII
Disposizioni finali

Art. 61
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla fine della pubblicazione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, dell'atto deliberativo di approvazione.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 3 del 2.2.2006, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 7.2.2006 al 22.2.2006.

Divenuto esecutivo in data 23.2.2006

Santa Maria la Longa, lì, 23.2.2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Ruggero Peresson